



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)

Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-840597 e-mail: info@comune.roncade.tv.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI RONCADE

Denominato: ***“MERCANTI SOTTO I PORTICI”***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/ 2009

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 - Tipologia della merce
- Art. 4 - Iniziative collaterali
- Art. 5 - Giorno ed orario di svolgimento
- Art. 6 - Aree di svolgimento della manifestazione
- Art. 7 - Modalità di accesso
- Art. 8 - Eventuale trasferimento temporaneo del mercato
- Art. 9 - Modalità di assegnazione posteggi
- Art. 10 - Concessionario
- Art. 11 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi
- Art. 12 - Requisiti richiesti agli espositori
- Art. 13 - Specializzazioni merceologiche
- Art. 14 - Assegnazione posteggi agli operatori professionali
- Art. 15 - Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali
- Art. 16 - Assenze del titolare del posto
- Art. 17 - Disposizioni generali per gli operatori professionali
- Art. 18 - Modalità di presentazione di domanda per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, c.d. hobbisti
- Art. 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali
- Art. 20 - Graduatorie operatori non professionali
- Art. 21 - Obblighi degli operatori non professionali
- Art. 22 - Controlli
- Art. 23 - Pulizia dell'area
- Art. 24 - Obblighi degli assegnatari di posteggio
- Art. 25 - Commissione di mercato
- Art. 26 - Sanzioni
- Art. 27 - Norma finale

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e di concessione dei posteggi del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

Art. 2 – FONTI NORMATIVE

1. Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10;
2. Delibera Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1902;
3. Delibera Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956;
4. Delibera Giunta Regionale 14 marzo 2003, n. 633;
5. Delibera Giunta Regionale 2 agosto 2005, n. 2113.

Art. 3 – TIPOLOGIA DELLA MERCE

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo ha per oggetto la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, libri, fumetti, stampe ed oggetti da collezione in genere.

Art. 4 – INIZIATIVE COLLATERALI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

1. In concomitanza con le edizioni del mercatino, e nel rispetto delle vigenti normative, potranno essere organizzati eventi ed iniziative collaterali collegate alla promozione ed al buon andamento dello stesso, e di promozione del territorio in genere (ad es. giochi, spettacoli, promozione dei prodotti alimentari locali...) anche in collaborazione con le Associazioni culturali e ricreative operanti nel territorio che ne facciano richiesta.

Art. 5 – GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino si svolge il terzo sabato di ogni mese nel periodo tra marzo e giugno e tra settembre e dicembre (sono esclusi i mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto).
2. Il mercatino si apre al pubblico tra le 08.30 e le ore 09.00. L'orario di chiusura è alle ore 19.00, con possibilità di posticipo nel periodo estivo. Nel periodo invernale, la chiusura del mercatino è alle ore 18.00. Gli operatori possono allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.30.
3. Il posteggio non deve essere abbandonato prima dell'orario di chiusura del mercatino, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

Art. 6 – AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il mercatino dell'antiquariato si svolge nella via Roma (sotto i portici), nel marciapiede in angolo tra Via Roma e Via Vivaldi, e in Piazza 1° Maggio.
2. Esso è costituito da 51 posteggi, di cui n. 39 riservati agli operatori professionali di cui all'art. 27 e seguenti del D. Lgs. 114/98 e n. 12, di dimensioni non superiori a mq 12 ciascuno, agli operatori non professionali (hobbisti) di cui all'art. 9 commi 2, 3 e 4 della L.R. 06.04.2001 n.10, come individuato nella planimetria allegata.
3. La tipologia degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, tovaglie copritavoli, drappi...) deve garantire un'omogeneità di insieme.

Art. 7 – MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli automezzi degli operatori, possono accedere alle aree del mercatino solo per il carico/scarico della merce.
2. Tutti gli automezzi degli operatori devono uscire dall'area di mercato entro le ore 09.00.
3. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione dell'area e gli arredi urbani.

Art. 8 – EVENTUALE TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

1. Qualora l'area individuata per l'effettuazione del mercatino dovesse risultare eccezionalmente utilizzata dal Comune per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potrà essere trasferito in altra area, previo idoneo preavviso e comunque in modo da arrecare il minore disagio possibile agli espositori.

Art. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Alle manifestazioni è consentita la partecipazione di n. 39 operatori professionali e n. 12 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 10/2001).

Art. 10 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

1. L'organizzazione del mercatino può essere gestita direttamente dal Comune o essere affidata in gestione a terzi, che ne curano ogni attività pubblicistica e gestionale secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune.
2. L'assegnazione degli spazi espositivi è effettuata dall'organizzatore delle manifestazioni secondo le modalità stabilite nella convenzione. L'assegnazione può essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.
3. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, della L.R. n. 10/2001;
 - b) il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);
 - c) l'attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura ai c.d. hobbisti del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.
4. Il concessionario sarà tenuto a garantire la pulizia e lo sgombero delle aree interessate dal mercatino, nonché al pagamento degli allacciamenti elettrici, installazione segnaletica, posizionamento transenne fornite dal Comune, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari al regolare funzionamento del mercato.

Art. 11 – CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE

1. Il gestore del mercatino può chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità, l'occupazione di suolo pubblico, la pulizia dell'area e di altre eventuali spese in generale sostenute per lo svolgimento dei mercati, da rendicontare annualmente all'amministrazione comunale.
2. L'importo di tale tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

1. Al mercatino possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

a) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 6 aprile 2001 nr. 10 che esercitano l'attività in modo professionale;

b) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. 10/2001.

2. Gli operatori presenti al mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente articolo "Specializzazioni merceologiche", alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e più precisamente:

a) antiquariato cose vecchie ed usate di valore quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere.

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.

b) oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, giochi e giocattoli (esclusi i gadget commerciali), modellismo, soldatini e figurine, militare ed onorificenze, statuine e riproduzione di animali e simili.

2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al d.lgs. n. 114/1998.

3. Quanto agli operatori professionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del T.U. n. 773/1931 relativi al commercio di cose usate, quali oggetti d'arte e cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano al il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Art. 14 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune di Roncade entro il termine indicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ove è indicato l'elenco dei posteggi liberi.

L'istanza va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato nello stesso BUR.

2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 come modificata ed integrata dalla D.G.R. 14 marzo 2003, n. 633, nella parte "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, 1° comma della L.R. n. 10/2001 che sono nell'ordine:

a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 6.4.2001, n. 10, la stessa si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi tramite servizio postale, fax o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. In ogni caso deve essere ricevuta dal Comune almeno sei mesi prima della data di scadenza. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza, in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 15 – CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. I posteggi riservati agli operatori professionali, che risultino non occupati alle ore 8.00 del sabato in cui si svolge il Mercatino, vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta.

2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 16 – ASSENZE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di due volte nell'arco del periodo del mercatino, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione.

2. Sono esclusi dal conteggio di cui sopra i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze vanno comprovate per iscritto.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (revoca, autorizzazione, subingressi);

2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

Art. 18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI, C.D. HOBBISTI

1. Le domande per partecipare al mercatino dell'antiquariato devono essere presentate al Comune almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del mercatino. E' possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate.

2. Ciascuna istanza deve contenere: a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente.

b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale, e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della l.r.6.4.2001, n. 10 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;

c) dimensioni del posteggio richiesto (non superiori a mq.6);

d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui agli articoli precedenti.

3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni prima della data di svolgimento del mercatino.
4. Le domande di partecipazione al mercatino dell'antiquariato per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui agli articoli precedenti non saranno accolte.
5. L'operatore non professionale non può essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

Art. 19 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESIONALI

1. L'assegnazione del posteggio avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione.

Art. 20 – GRADUATORIE OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali formulate con i criteri di cui al precedente articolo, sono pubblicate all'albo pretorio 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato.
2. I posteggi che risultano liberi nel giorno di mercato alle ore 8.00 possono essere assegnati direttamente, sempre secondo graduatoria, per lo stesso giorno di mercato.

Art. 21 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Ogni operatore non professionale quando partecipa al mercatino deve presentare, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.
2. L'elenco deve essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.
3. L'operatore non professionale deve esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.
4. La vendita di beni di valore non deve essere superiore a 258,23 euro. Tale importo potrà essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale in base alla vigente normativa.

Art. 22 - CONTROLLI

1. Il Comune provvede alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercati dell'antiquariato e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni.
3. L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali deve precedere il controllo degli operatori professionali al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione del tesserino.

Art. 23 – PULIZIA DELL'AREA

1. Ogni operatore, o il concessionario se esiste una convenzione con privati, deve provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione in loco e non vengano depositati sul posto cartoni, scatole od altro materiale ingombrante.

Art. 24 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
3. E' fatto obbligo all'espositore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti.
4. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.
5. E' vietato l'uso da parte degli espositori di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
6. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato.
7. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.
8. E' vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che arrechino turbativa al regolare svolgersi del mercatino, e particolarmente con la lesione dell'immagine della manifestazione o dei singoli venditori che vi operano, recata con scritti ovvero con comunicazioni verbali rivolte a più persone.

Art. 25 – COMMISSIONE DI MERCATO

1. La Giunta comunale può istituire una Commissione per controllare la conformità delle merci poste in vendita a quanto indicato negli articoli del presente regolamento ed, in generale, per verificare la corretta gestione ed il buon andamento del mercatino.

Art. 26 - SANZIONI

1. Alle violazioni per inosservanza del presente regolamento, fatte salve quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Giunta comunale.

Art. 27 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare, con riferimento alla disciplina commerciale, la L.R. n. 10 del 6/4/01 e le disposizioni attuative.
2. La Giunta comunale con proprio atto provvederà a disciplinare nel dettaglio lo svolgimento del mercatino, ivi inclusa l'eventuale esenzione dal pagamento del canone per occupazione suolo pubblico e la stipula di convenzione per affidamento della gestione del mercatino a terzi, dando esecuzione al presente regolamento.